

Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile/gattile del Comune di Lucca e per la disciplina dei servizi correlati.

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della struttura di proprietà comunale, così come rappresentata dalla allegata planimetria (Allegato A), deputata ad accogliere sia cani che gatti.

Il “canile” è costituito da una struttura con funzioni di canile municipale di prima accoglienza (di seguito “sanitario”) e da una struttura con funzioni di canile rifugio, come descritto agli articoli dal n. 2 al n. 15.

Il “gattile” è la struttura che il Comune di Lucca utilizza per la degenza e l'accoglienza di gatti con le modalità descritte agli articoli dal n. 16 al n. 19.

Le presenti disposizioni regolamentano le attività correlate alla gestione del canile/gattile quali, in particolare:

- a) le modalità di cattura e di soccorso dei cani e gatti come previsto dalla normativa vigente;
- b) le procedure di adozione dei cani e dei gatti, a fronte di richieste di persone interessate;
- c) le attività di “sgambatura” dei cani ospiti;
- d) le attività volte ad assicurare agli ospiti del canile/gattile l'assistenza veterinaria;
- e) i rapporti con le Associazioni di volontariato;
- f) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dal canile/gattile.

Articolo 2

Gestione

Il Comune di Lucca ha la facoltà di affidare la gestione del canile sia sanitario che rifugio secondo le procedure di legge, ad associazioni animaliste riconosciute nelle forme di cui all'art. 31 comma 5 e 32 comma 8 della L.R.T. 59/2009, o a soggetti che presentino progetti di recupero o a privati.

Il Comune può anche affidare, o consentire l'affidamento di locali facenti parte della struttura, tramite idonei e separati atti, a privati o associazioni che intendano promuovere, anche per mezzo di attività imprenditoriali, servizi alla cittadinanza inerenti il benessere degli animali.

Il Comune stipula appositi atti con gli altri Comuni che intendano utilizzare il canile.

Il Sindaco del Comune di Lucca nomina il Responsabile della gestione del canile.

Articolo 3

Canile sanitario

Per quanto riguarda l'identificazione e le caratteristiche dell'area e della struttura si rinvia alla planimetria - Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Sono ammessi al canile sanitario i cani:

- per cui sia accertato l'effettivo stato di randagismo fino al sessantesimo giorno dall'ingresso al canile o comunque fino alla fine del protocollo sanitario;
- catturati, di proprietà, in attesa di essere riconsegnati ai proprietari;
- che abbiano morso, posti sotto osservazione sanitaria per 10 giorni da parte del competente servizio dell' Asl n. 2 ai sensi dell'art.86 del DPR 320/54 - Regolamento di Polizia Veterinaria;
- conferiti dal proprietario ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/10/2009, n. 59, tranne il caso in cui, al momento dell'ingresso del cane al canile, venga fornito certificato del medico veterinario, rilasciato nello stesso giorno, che attesti il buono stato di salute dell'animale. In questo secondo caso i cani entrano al canile-rifugio.

I cani escono dal canile sanitario:

- entro 60 gg. dall'ingresso al canile o comunque al termine del protocollo sanitario per passare al canile rifugio;
- perchè riconsegnati al proprietario.

I cani, all'atto dell'immissione al canile sanitario sono intestati al Sindaco, o suo delegato, del territorio dove i cani sono stati catturati;

Se il cane ha tatuaggio o microchip può essere riconsegnato al proprietario dagli operatori del canile, fatta salva l'eventuale contestazione di violazioni amministrative e conseguente attivazione di procedimenti sanzionatori.

Nel caso in cui il cane non fosse identificato con tatuaggio o microchip e regolarmente iscritto all'anagrafe canina, la riconsegna del cane dovrà essere fatta da un medico veterinario dell'Azienda USL che provvederà contestualmente a contestare le sanzioni previste dalla L.R. 20/10/2009, n. 59.

Il cane viene restituito al proprietario o suo delegato previo pagamento delle spese sostenute dal Comune per la cattura e per il mantenimento del cane.

Gli operatori del canile consegnano un bollettino di conto corrente postale con indicato l'importo dovuto, che viene fissato in euro 60,00 (sessanta/00) per la cattura e in euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di permanenza al canile compreso il giorno di entrata e il giorno di uscita.

L'importo verrà adeguato con l'aumento Istat nel mese di gennaio di ogni anno.

Articolo 4

Sgambatura dei cani

Non è consentito portare fuori dai box i cani del canile sanitario per l'attività di sgambatura esterna al canile. E' possibile utilizzare lo sgambatoio interno al canile adibito ad uso esclusivo del sanitario.

Articolo 5

Canile sanitario. Adozioni

Non è possibile l'adozione dei cani ospiti del canile sanitario.

Articolo 6

Accesso visitatori al canile sanitario

L'accesso dei visitatori al canile sanitario è consentito solo al fine di verificare se il proprio cane è presente al canile e solo se accompagnati da un operatore previa firma del registro visitatori.

Articolo 7

Adempimenti sanitari del canile

Nel canile sanitario spetta all'Azienda USL l'esecuzione degli adempimenti sanitari stabiliti dalla normativa vigente.

Tali attività sanitarie, consistono nelle funzioni istituzionali di profilassi e polizia veterinaria ai sensi dell'art. 31 della L.R. 20/10/2009, n. 59, che, come comunicato dall'Azienda USL n. 2, sono:

- a) visita clinica e identificazione, in caso di necessità, di animali di nuova introduzione mediante microchip; compilazione della scheda di identificazione sanitaria per ciascun soggetto visitato;
- b) intestazione temporanea del cane, se sprovvisto di microchip o tatuaggio, al Sindaco del Comune in cui il cane è stato catturato fino alla restituzione al proprietario o al passaggio al canile rifugio;
- c) trattamento per endoparassiti;
- d) prelievo ematico per ricerca Leishmania e filaria;
- e) effettuazione del 1° intervento vaccinale;
- f) terapia di mantenimento, ove occorra, su indicazione del veterinario convenzionato che ha effettuato l'intervento di pronto soccorso.
- g) interventi di sterilizzazione dei cani prima del loro trasferimento al canile-rifugio; in caso di necessità (stato fisiologico, patologico ecc.) l'intervento può essere dilazionato, previa valutazione del veterinario Asl.

Articolo 8

Canile rifugio

Per quanto riguarda l'identificazione e le caratteristiche dell'area e della struttura si rinvia all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Sono ammessi al canile rifugio i cani:

- provenienti dal canile sanitario al termine del periodo di osservazione, da protrarsi fino ad un massimo di sessanta giorni, o comunque al termine del protocollo sanitario;
- conferiti al canile ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/10/2009, n. 59 se, al momento dell'ingresso al canile, erano dotati del certificato di un medico veterinario rilasciato nello stesso giorno e attestante l'assenza di malattie;
- conferiti previa visita con esito favorevole del Veterinario Asl;

Le visite, le cure ed eventuali interventi chirurgici nel canile rifugio sono a carico del soggetto gestore e potranno essere effettuati sulla base di apposita convenzione, nel rispetto di quanto indicato all'art. 32 della L.R.T. n. 59/2009.

Articolo 9

Rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio

Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco per l'autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio.

La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa sono così disciplinate:

a) in caso di provvedimenti ordinatori o su richiesta del responsabile nei casi di impossibilità oggettiva legata a fatti calamitosi, il cane può essere ceduto, fino a cessazione delle cause, previa autorizzazione del Sindaco, al canile rifugio.

b) nel caso di documentata indigenza, invalidità grave, decesso o istituzionalizzazione coattiva del responsabile del cane, in assenza di conviventi registrati nello stato di famiglia o di eredi in grado di occuparsi dell'animale, i costi derivanti sono a carico del Comune. Per i casi di documentata indigenza il Comune può, con separati atti, prevedere o richiedere al gestore, forme di assistenza che agevolino la detenzione del cane da parte del proprietario;

b.1) nel caso di sfratto esecutivo, ricovero ospedaliero o nel caso di altra grave e documentata motivazione che impedisca la detenzione del cane, in assenza di conviventi registrati nello stato di famiglia o di eredi in grado di occuparsi dell'animale, i costi derivanti sono:

- a carico del Comune nei casi di documentata indigenza;

- a carico del responsabile del cane nelle modalità di cui al successivo punto c);

c) nei casi non compresi dalla lettera b) il responsabile partecipa al 100% dei costi fino all'adozione del cane e comunque per un periodo massimo di 120 giorni, costi determinati in Euro 6,00 (euro sei/00) al giorno, da adeguarsi con l'aumento Istat nel mese di gennaio di ogni anno.

d) nel caso di espressa volontà di rinuncia alla proprietà, il cane è immediatamente adottabile. In caso contrario, trascorsi sessanta giorni dalla data di ingresso nel canile il cane può essere ceduto in adozione.

Il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili il Comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.

La verifica della esistenza dei requisiti necessari per attivare le procedure di cui al presente articolo sono svolte dall'Amministrazione comunale.

Art. 10

Vigilanza sanitaria

Spetta all'Azienda Usl la vigilanza igienico sanitaria sul canile rifugio.

Articolo 11

Collaborazione tra Comune e organismi di volontariato

Per l'espletamento delle seguenti attività il Comune può avvalersi, previa sottoscrizione di apposito protocollo operativo, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di volontari messi a disposizione dalle Associazioni di volontariato:

- sgambatura;
- realizzazione eventi, campagne di sensibilizzazione e informazione per la prevenzione del randagismo;
- tutela e cura delle colonie di gatti censiti;
- sensibilizzazione e preparazione alle adozioni;
- cura e aggiornamento del sito web relativo al canile.

Articolo 12 Cattura dei cani

La cattura dei cani vaganti e dei gatti feriti è attuata dal gestore del canile in base alla segnalazione di un servizio di pubblico interesse o di privati che motivino adeguatamente la richiesta. E' un servizio 24 h.

Il servizio non è attivato in caso di segnalazioni anonime.

In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento deve essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali. Le operazioni di cattura devono essere effettuate con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e che siano rispondenti alle esigenze del benessere degli stessi.

Articolo 13 Animali feriti

Nel caso in cui la cattura riguardi animali feriti l'operatore che la effettua ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, durante il periodo diurno, al veterinario di turno presso l'Azienda USL.

L'operatore porta l'animale al Veterinario incaricato del Servizio di Pronto Soccorso affinché provveda alle necessarie prestazioni ed interventi del caso.

Nel caso in cui l'animale ferito abbia un proprietario i costi delle prestazioni erogate sono poste a carico dello stesso.

Articolo 14 Adozioni di cani

Il cane ospite del canile rifugio può essere adottato in forma definitiva, qualora il responsabile non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'ingresso al canile sanitario.

L'interessato ad una adozione deve presentare domanda scritta in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune presso il quale il cane è intestato, con le proprie generalità, indirizzo e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La persona che intende adottare un cane deve:

- a) avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;

- b) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- c) non avere sentenze passate in giudicato per maltrattamento degli animali;
- d) non avere in precedenza richiesto il conferimento di propri animali al canile nei comuni in cui ha risieduto o risiede; a tal fine viene istituito e mantenuto presso il canile un registro dei cittadini che hanno conferito un cane al canile negli ultimi tre anni;
- e) impegnarsi a rispettare il Regolamento Comunale e la Legge Regionale vigenti in materia di gestione dei cani;
- f) per esemplari valutati come aggressivi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 59/2009, a consentire la verifica da parte dell'amministrazione comunale della sicurezza dei mezzi utilizzati per il contenimento del cane nel luogo ove esso sarà custodito;
- g) impegnarsi a garantire l'effettuazione di eventuali accertamenti da parte di incaricato dell'Amministrazione Comunale su stato di salute e modalità di gestione del cane.

Il mancato accoglimento della richiesta di adozione deve essere motivato per iscritto dal Sindaco o suo delegato e comunicato al richiedente nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda.

All'atto di adozione dovrà essere compilata a cura del gestore del canile e sottoscritta dall'adottante e inviata al responsabile del canile, apposita scheda (Allegato B - Scheda di adozione cani) da conservare agli atti insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'adottante per eventuali controlli.

La adozione degli animali è consentita solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda.

Il soggetto interessato potrà effettuare la visita per l'adozione, previo accordo con il gestore del canile che aiuterà l'adottante nella scelta del cane.

E' competenza del responsabile del canile segnalare alle amministrazioni comunali competenti per territorio, la necessità di eventuali controlli tesi a verificare l'effettivo stato di benessere e di salute degli animali in precedenza adottati individuando quali fattori di rischio la numerosità di animali adottati da un cittadino, la custodia di animali valutati come aggressivi, la custodia degli animali adottati in luogo diverso dal domicilio del cittadino.

Articolo 15

Norme di comportamento per chi svolge attività di sgambatura dei cani ospiti

E' consentito a coloro che ne facciano richiesta portare a passeggio i cani ospiti del canile rifugio.

Il gestore del canile garantisce il servizio di "sgambatura" dei cani, nei giorni e durante la fascia oraria determinata in accordo con il responsabile del canile.

I soggetti interessati ad accompagnare l'animale a passeggio, sia nell'apposita area individuata in prossimità del canile che in altri spazi, dovranno sottoscrivere una dichiarazione in cui gli stessi attestino di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali derivanti dallo svolgimento della suddetta attività, sollevando l'Ente gestore ed il Comune di Lucca da ogni

responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi e/o a se stessi nell'ambito di detta attività. Sullo stesso modulo dovranno essere annotati la data, l'ora del ritiro e gli estremi di un documento di riconoscimento valido (Allegato C - Modulo per la sgambatura).

Le operazioni di consegna del cane, per motivi di sicurezza, devono essere sempre effettuate singolarmente.

Il personale addetto preleva l'animale dotandolo di collare e guinzaglio e lo consegna al richiedente.

Il richiedente, rispettando l'orario previsto, deve riconsegnare il cane all'ingresso del canile.

Durante la sgambatura è vietato alimentare i cani e sottoporli a terapie. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'esclusione dall'attività di sgambatura.

L'orario di apertura al pubblico e sgambatura viene stabilito con apposito atto dirigenziale.

Articolo 16

Gattile

Il gattile è la struttura che il Comune di Lucca utilizza per gli scopi e con le modalità di seguito elencate.

Il gattile è composto da 5 locali in successione che vengono identificati nella planimetria allegata – Allegato A) con le lettere A,B,C,D,E a partire dall'ingresso del piazzale. Al gattile sono possibili due accessi dall'esterno posti ai due estremi della struttura. Ogni locale è composto da una stanza con accesso da marciapiede comune di servizio e da un parchetto esterno completamente chiuso con fondo in terra.

Le operazioni di accudimento degli animali e pulizia dei locali devono avvenire sempre con percorsi a partire dal locale E.

Articolo 17

Colonia di gatti

I locali A e B vengono adibiti a ricovero per la colonia dei gatti già esistente a Pontetetto. L'accesso a questo locale avviene esclusivamente dalla porta lato nord. La porta di comunicazione con gli altri locali del gattile deve essere costantemente chiusa. I due locali sono equiparati a luogo pubblico.

La gestione dei locali A e B è scorporata da quella dei locali C, D, E descritti al successivo Articolo 18.

La gestione dei locali A e B può essere affidata, senza oneri a carico del Comune, con separato atto ad Associazioni di volontariato.

Articolo 18

Causali di ricovero al gattile

Le causali di ricovero di gatti nel gattile (locali C,D, E) sono:

- degenza prolungata post traumatismi in attesa della individuazione del proprietario del gatto o reimmissione nella colonia di origine;
- gatti oggetto di sequestro penale;
- gatti con acquisita abitudine alla vita in cattività, già appartenuti a cittadini deceduti senza eredi o conviventi registrati nello stato di famiglia in grado di occuparsi dell'animale ovvero a cittadini in condizioni di documentata indigenza, sfratto esecutivo, ricovero ospedaliero oltre 20 giorni, invalidità grave, istituzionalizzazione coattiva, in attesa di una loro nuova collocazione.

Il locale E è riservato a femmine con cucciolate.

Art. 19

Accettazione al gattile

Il gestore del gattile verifica la esistenza di uno dei casi di cui all'articolo precedente e dispone per l'accettazione degli animali. Prima dell'ingresso nel locale di osservazione (C) il gatto deve essere identificato con scheda segnaletica e nei casi in cui questo sia possibile (animali maneggiabili) con microchip.

Nel caso in cui il chip debba essere applicato sotto anestesia si procede in occasione del primo intervento utile.

I gatti devono esser sottoposti a protocollo sanitario come indicato dalla Azienda Usl n. 2. Prima del trasferimento in altro locale del gattile o adozione devono trascorrere almeno 60 gg di osservazione.

Art. 20

Sanzioni

Le violazioni delle sopraindicate norme regolamentari comporta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 *bis* del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche previste in materia.

Articolo 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento

Allegato B
(Scheda di adozione cani)

Al Sig. Sindaco del Comune di Lucca

SCHEMA DI ADOZIONE CANI

Il sottoscritto, Cognome _____

Nome _____

data di nascita ____/____/____/ C.F. _____

luogo di nascita _____ Prov. (____)

Residenza: Via/Piazza _____ n. _____

Cap _____ fraz. _____ Prov. (____)

Tel. _____ Cell. _____

Identificato con documento di riconoscimento n. _____

Rilasciato da _____

RICHIEDE

l'adozione del sottoidentificato cane presente presso il Canile di Pontetetto

BOX N. _____	MICROCHIP N. _____
--------------	--------------------

DICHARA di:

- a) avere capacit  giuridica di sottoscrivere un contratto;
- b) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- c) non avere sentenze passate in giudicato per maltrattamento degli animali;
- d) non avere in precedenza richiesto il conferimento di propri animali al canile nei comuni in cui ha risieduto o risiede;
- e) impegnarsi a rispettare il Regolamento Comunale e la Legge Regionale vigenti in materia di gestione dei cani;
- f) per esemplari valutati come aggressivi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 59/2009, a consentire la verifica da parte dell'amministrazione comunale della sicurezza dei mezzi utilizzati per il contenimento del cane nel luogo ove esso sar  custodito;
- g) impegnarsi a garantire l'effettuazione di eventuali accertamenti da parte dell'Amministrazione Comunale o suo incaricato su stato di salute e modalit  di gestione del cane.

ALLEGA:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____

Firma dell'adottante

- Vista la presente autocertificazione;
- Accertato che il richiedente NON ha conferito un cane al Canile negli ultimi tre anni;

IL GESTORE DEL CANILE

Autorizza il richiedente all'adozione

Firma del gestore del canile

Visto, si autorizza

Firma del responsabile del canile

CANILE DI PONTETETTO

Il/La Sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____ (_____)
Via _____ n. _____
documento _____

Dichiara

- di prendere in consegna dal canile di Pontetetto il cane identificato con tatuaggio/microchip n. _____ il giorno _____ alle ore _____
- di essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità di cui all'art. 15 (*) del Regolamento per il funzionamento e la gestione del Canile del Comune di Lucca e per la disciplina dei servizi correlati
- di aver preso visione della scheda del cane.

Firma _____

--oOo--

Ora di riconsegna _____

Firma _____

--oOo--

(*) Articolo 15 del Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile/gattile del Comune di Lucca e per la disciplina dei servizi correlati

Norme di comportamento per chi svolge attività di sgambatura dei cani ospiti

E' consentito a coloro che ne facciano richiesta portare a passeggio i cani ospiti del canile rifugio.

Il gestore del canile garantisce il servizio di "sgambatura" dei cani, nei giorni e durante la fascia oraria determinata in accordo con il responsabile del canile.

I soggetti interessati ad accompagnare l'animale a passeggio, sia nell'apposita area individuata in prossimità del canile che in altri spazi, dovranno sottoscrivere una dichiarazione in cui gli stessi attestino di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali derivanti dallo svolgimento della suddetta attività, sollevando l'Ente gestore ed il Comune di Lucca da ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi e/o a se stessi nell'ambito di detta attività. Sullo stesso modulo dovranno essere annotati la data, l'ora del ritiro e gli estremi di un documento di riconoscimento valido (Allegato C - Modulo per la sgambatura).

Le operazioni di consegna del cane, per motivi di sicurezza, devono essere sempre effettuate singolarmente.

Il personale addetto preleva l'animale dotandolo di collare e guinzaglio e lo consegna al richiedente.

Il richiedente, rispettando l'orario previsto, deve riconsegnare il cane all'ingresso del canile.

Durante la sgambatura è vietato alimentare i cani e sottoporli a terapie. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'esclusione dall'attività di sgambatura.

L'orario di apertura al pubblico e sgambatura viene stabilito con apposito atto dirigenziale.

Allegato D

Norme di riferimento:

- T.U. Leggi Sanitarie: R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- Regolamento di polizia veterinaria: D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;
- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: L. 14 agosto 1991, n.281;
- Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 8 aprile 1995, n. 43;
- Articolo 727 c.p. (Abbandono di animali) come modificato con Legge 20 luglio 2004, n. 189;
- Regolamento comunale di igiene;
- Regolamento comunale di convivenza uomo-animale (Del.n. 80 del 08/06/2000).